REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 18

Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di registro

Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.";

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: "dal duecento al quattrocento per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal centoventi al duecentoquaranta per cento".

Versione in vigore dal 22 ottobre 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione del sistema sanzionatorio
Estremi	Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158
Titolo	II — Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Capo	III — Altre disposizioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-158-2015/art-18-altre-modifiche-in-materia-di-sanzioni-ai-fini-dell-imposta-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it